



Nell'anno **duemiladieci**, addì **23 novembre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0064126 del 18.11.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano (entra alle ore 17.00), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.48), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.05), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 269/10

Conv. 10/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 NOV. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bartolotti

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" ED IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

E' pervenuto, dall'ex Facoltà di Architettura "Valle Giulia", uno schema di convenzione quadro (allegato quale parte integrante) da sottoscrivere tra la nostra Università ed il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno il quale gestisce il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) proprietario di un vasto patrimonio storico-artistico.

La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività del Dipartimento, attraverso il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), possano integrarsi e coordinarsi nell'approfondimento delle tematiche relative a:

- Storia dei beni artistici e architettonici di proprietà del F.E.C.;
- Conservazione e restauro dei beni di valenza storico-artistica e architettonica;
- Formazione specialistica nel campo della gestione, amministrazione e tutela del patrimonio culturale.


La collaborazione tra le parti, sia di carattere didattico che di ricerca, potrà riguardare iniziative pianificate e condotte in tema di:

- Formazione professionale;
- Organizzazione di eventi didattici e scientifici;
- Ricerca scientifica;
- Supporto tecnico scientifico.

All'espletamento delle attività sopra descritte le Parti provvederanno mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

La collaborazione a livello scientifico riguarderà, a titolo di esempio non esaustivo:





Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 NOV. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dot. Massimo Bartoletti

W

Q

- ricerche specifiche (tesi di laurea, tesi di diploma di specializzazione, dottorati di ricerca, programmi specifici di ricerca) sulla storia e sullo stato di conservazione dei beni di proprietà del F.E.C., come chiese, edifici annessi, altri edifici di natura pubblica e tutti i beni mobili in essi custoditi;
- eventuali programmi e progetti per l'intervento di conservazione su di essi;
- tirocini di assistenza tecnico-scientifica per lo svolgimento delle attività di tutela;
- cantieri-scuola ed altre esperienze con carattere di sperimentazione applicativa ecc.

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Rettore o suo delegato, il Dipartimento del Ministero il Capo Dipartimento o suo delegato.

Verrà istituito, inoltre, un apposito Comitato di Gestione composto da un Presidente, indicato dal Dipartimento, e da un rappresentante per Parte.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte con precisa menzione della collaborazione oggetto dell'accordo e previo assenso dell'altra Parte.

La convenzione in argomento avrà la durata di anni tre a decorrere dalla sua sottoscrizione. Al termine le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.11.2010, ha deliberato di approvare la stipula della convenzione quadro in narrativa.

Allegato parte integrante: schema convenzione quadro

Allegato in visione: delibera Senato Accademico del 9.11.2010



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 269/10

Seduta del

23 NOV. 2010

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;
- Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- Preso atto della delibera favorevole in merito alla stipula della convenzione quadro in argomento da parte del Senato Accademico nella seduta del 9.11.2010;
- Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;
- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11 con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

- di approvare la stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

CONVENZIONE QUADRO

tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede a Roma in piazzale Aldo Moro, 5, rappresentata dal Rettore prof. Luigi Frati nato a Siena il 10.04.1943

e

il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, di seguito denominato Dipartimento, con sede a Roma, in piazza Viminale, 1, rappresentata dal Capo Dipartimento Angela Pria, nata a Roma l'11 giugno 1953

Premesso

- che l'Università, nell'ambito della propria operatività, intende avviare particolare collaborazioni con Enti esterni allo scopo di incentivare la ricerca scientifica applicata e di allargare i campi di sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche;
- che nell'ambito del Dipartimento viene gestito il Fondo Edifici di Culto, proprietario di un vasto patrimonio storico-artistico;
- che si intende attivare su di essi nuove sinergie mirate al monitoraggio e valorizzazione e alla programmazione degli interventi di conservazione;
- che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione scientifica;
- che le attività di ricerca congiunte che si potranno avviare nel settore della storia e del restauro dei beni storico-artistici e architettonici saranno comunque compatibili con quelle istituzionalmente svolte presso l'Università e costituiranno un interesse comune per le Facoltà di Architettura, di Lettere e Filosofia, di Chimica, nonché per i Dipartimenti che si occupano dei relativi settori scientifico-disciplinari, specialmente in vista delle iniziative di riforma che si stanno programmando in sede universitaria;
- che i risultati ottenibili da tali attività rivestono particolare importanza nel campo della tutela del patrimonio storico-architettonico italiano e di quello degli edifici sacri in particolare;
- che, in tale quadro, le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, trattandosi di un interesse paritetico dei due Enti, per cui l'accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le Parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2

Finalità della Convenzione

La presente Convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività del Dipartimento, attraverso il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche relative a:

- storia dei beni artistici e architettonici di proprietà del F.E.C.;
- conservazione e restauro dei beni di valenza storico-artistica e architettonica;
- formazione specialistica nel campo della gestione, amministrazione e tutela del patrimonio culturale.

Articolo 3

Oggetto della collaborazione

La collaborazione, che coinvolgerà le strutture didattiche e scientifiche della Sapienza operanti nei settori di interesse della presente Convenzione, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- formazione professionale;
- organizzazione di eventi didattici e scientifici;
- ricerca scientifica;
- supporto tecnico scientifico.

Tali iniziative, di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 4, saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Gli accordi dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

La collaborazione a livello scientifico riguarderà, a titolo di esempio non esaustivo:

- ricerche specifiche (tesi di laurea, tesi di diploma di specializzazione, dottorati di ricerca, programmi specifici di ricerca) sulla storia e sullo stato di conservazione dei beni di proprietà del F.E.C., come chiese, edifici annessi, altri edifici di natura pubblica e tutti i beni mobili in essi custoditi;
- eventuali programmi e progetti per l'intervento di conservazione su di essi;
- tirocini di assistenza tecnico-scientifica per lo svolgimento delle attività di tutela;
- cantieri-scuola ed altre esperienze con carattere di sperimentazione applicativa ecc.

Articolo 4

Coordinamento

L'Università indica quale referente e responsabile della presente Convenzione il Magnifico Rettore o suo delegato, mentre il Dipartimento del Ministero dell'Interno indica quale referente il Capo Dipartimento o suo delegato.

Il coordinamento delle attività previste agli artt. 3 e 4 del presente atto è affidato ad un Comitato di Gestione che sarà composto da un Presidente, indicato dal

Dipartimento, e da un rappresentante per ciascuna Parte.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche della presente Convenzione;
- individuare e programmare le attività oggetto della Convenzione medesima e concertarne le modalità di attuazione.

Articolo 5

Impegno di reciprocità

Le attività di ricerca di cui all'art. 3 saranno svolte con personale di entrambe le Parti sia presso le strutture dell'Università che presso le strutture del Dipartimento. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Società ospitante. Ciascuna delle Parti Contraenti prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo.

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. 1196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 7

Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali

L'Università garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale e gli studenti di cui dovesse servirsi per la realizzazione del presente accordo.

Il Dipartimento garantisce analoga copertura ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Ciascuno dei contraenti provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale che verrà chiamato a frequentare le sedi ed i locali dell'altro contraente. Il personale di uno dei due Enti che si rechi presso una sede dell'altro per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Dipartimento esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Il Dipartimento è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Articolo 8

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione (relazioni, studi, elaborati di progetto), potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora il Dipartimento e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Articolo 9

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i *data-bases* e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005. n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 10

Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 11

Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, nel caso di mancato esito dei preliminari tentativi di soluzione delle divergenze in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 12

Durata della Convenzione e rinnovo

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni.

Al termine della Convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quantita alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 13

Clausola compromissoria

Il presente atto, redatto in duplice copia, e stipulato nell' interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della Parte che la richiede.

Roma,

per l'Università degli Studi
"La Sapienza"
Il Magnifico Rettore
Prof. Luigi Frati

per il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione
Il Capo Dipartimento
Angela Pria